

STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

1.1.	In conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del
	Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione non
	riconosciuta di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa
	“ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA BULGARA “NASHENZI” APS – ETS” Corso
	Garibaldi 104

1.2.	Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.
------	---

1.3. L'Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.4.	L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
------	---

1.5.	Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
------	---

1.6.	L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.
------	--

	n. 117/2017.:	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo	
	• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e	
	al contrasto della povertà educativa;	
	L'Associazione, inoltre, su iniziativa della Presidenza, a mero titolo esemplificativo e	
	non esaustivo e nell'osservanza:	
	a) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi,	
	premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio,	
	seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita	
	culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell'arte e della	
	cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle	
	istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture	
	e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed	
	artistico per tutti i cittadini;	
	b) promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali;	
	c) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con	
	il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con	

	altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;	
	d) Fornire assistenza sociale per favorire l'integrazione socio-culturale degli appartenenti alla comunità bulgara;	
	e) Collaborare con le comunità Bulgare dell'Italia, attivando tutte le risorse istituzionali e sviluppando rapporti sociali ed interculturali;	
	f) Mantenere e sviluppare i legami col proprio paese d'origine, lingua e cultura, nonché i propri costumi e le tradizioni;	
	g) Promuovere e rafforzare con qualsiasi mezzo la miglior conoscenza, la comprensione e il dialogo tra due popoli, quello di origine e quello di adozione, svolgendo la funzione di diplomazia popolare;	
	h) Promuovere il recupero, l'aiuto ed il sostegno ai connazionali;	
	i) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,	
	j) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, e diffondere le testimonianze dell'eredità culturale dei connazionali in Italia;	
	3.4 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio	

	ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali.	
	Art. 4 - Soci	
	4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.	
	4.2 E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.	
	4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, se fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.	
	4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la	

divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto a:

a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;

c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni.

5.2. I soci sono tenuti a:

a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;

b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale;

5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 – Ammissione dei soci

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad

	osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al	
	presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.	
	6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato assume	
	immediatamente la qualifica di socio: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata	
	e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'associazione alla prima riunione utile che dovrà	
	essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza	
	di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito	
	della valutazione dovrà essere comunicata all'aspirante socio e annotata nel libro	
	soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere	
	indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego	
	l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà	
	presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima	
	Assemblea dei Soci.	
	6.4 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso	
	scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.	
	Art. 7 – Esclusione dei soci	
	7.1 La qualifica di socio si perde:	
	a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o	
	straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità,	
	potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota	
	d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;	
	b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);	
	c) Per recesso e/o dimissioni;	
	d) Per scioglimento dell'Associazione;	

	e) Per causa di morte.	
	7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.	
	7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:	
	a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;	
	b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;	
	c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;	
	7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione;	
	7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.	
	7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali	

decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 - Organi

8.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, (Collegio garanti e Collegio revisori dei conti) laddove eletto.

Art. 9 – Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento (500).

9.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo

	possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di	
	richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della	
	riunione e l'ora d'inizio.	
	9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente	
	Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	9.4 L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte	
	e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.	
	9.5 L'Assemblea di Soci:	
	a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle	
	attività sociali svolte;	
	b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto	
	economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto	
	idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione.	
	c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, di attività,	
	d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;	
	d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) Elegge ogni tre (3) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito	
	alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché	
	altri eventuali organi sociali;	
	f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e	
	gestionale;	
	g) Propone le modifiche allo Statuto;	

	h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;	
	i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;	
	k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;	
	m) E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;	
	n) E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;	
	o) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;	
	p) E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può	

avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

9.6 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;

c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

e) Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

a) E' l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati eletti dall'Assemblea dei Soci;

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il tesoriere e il Segretario.

c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d)	Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari; e) Dura in carica tre (3) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni. f) E' convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta; Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.	
10.2	Il Consiglio Direttivo:	
a)	Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico-finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definiti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il	

	Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano	
	in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a	
	disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione	
	le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari	
	nonché gli effetti prodotti dall'attività;	
	b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;	
	c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il	
	versamento;	
	d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti	
	bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;	
	e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei	
	quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci;	
	f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;	
	g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;	
	h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate	
	da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del	
	presente Statuto;	
	i) E' tenuto a verbalizzare le sue decisioni.	
	Art. 11 – Il Presidente	
	11.1 Il Presidente	
	a) E' il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'Associazione nei	
	rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;	
	b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;	
	c) Stipula tutti gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;	

	11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è convocato dal Vicepresidente. 11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.	
	Art. 12 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori	
	L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.	
	L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.	
	Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.	
	Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.	

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Art. 13 – Rappresentanza e poteri

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sarà, sufficiente la firma del Presidente, oppure quella del componente del Consiglio Direttivo a ciò designato.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea

con almeno la presenza di un terzo (1/3) degli associati degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 15 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti all'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote erogazioni, offerte e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche

	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in	
	maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento	
	(raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di	
	raccolta fondi;	
	i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
	j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi,	
	nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;	
	k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per	
	finalità di sovvenzione;	
	l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.	
	16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa	
	vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti	
	eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,	
	contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche	
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate	
	derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali	
	degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se	
	finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.	
	16.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere	
	degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.	

16.4 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 17 – Rendiconto economico

17.1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

17.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 20 – Processi verbali

20.1 Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 21 – Disposizioni generali

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Letto e sottoscritto.